COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA.

ADOTTATA PER ACCLAMAZIONE
NEI COMIZJ NAZIONALI IN LIONE
ANNO I.
= 26. *Gennajo* 1802. =

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA.

TITOLO PRIMO.

Della Repubblica Italiana.

ARTICOLO PRIMO.

La Religione Cattolica Apostolica Romana è la Religione dello Stato.

2.

La Sovranità risiede nell' universalità de' Cittadini.

3.

Il Territorio della Repubblica si divide in Dipartimenti, Distretti, e Comuni.

TITOLO II.

Del Diritto di Cittadinanza.

ARTICOLO 4.

Ogni Figlio di un Cittadino, purchè dimori nel Territorio della Repubblica, divenuto maggiore acquista i diritti di Cittadinanza.

5.

Lo stesso diritto si accorda a qualunque forestiero, che possedendo nel Territorio della Repubblica una proprietà fondiaria, ovvero uno stabilimento d'Industria, o di Commercio, vi abbia dimorato per sette anni consecutivi, e dichiarato di volerne essere Cittadino.

6.

Indipendentemente dal requisito di domicilio, la legge accorda la naturalizzazione a coloro, che possono giustificare o una possidenza insigne nel Territorio della Repubblica, o un' abilità straordinaria nelle scienze, od arti, ancorchè meccaniche, o finalmente servigj importanti resi alla Repubblica.

7.

Le naturalizzazioni accordate per lo passato

non hanno effetto prima che sieno verificate le suddette condizioni.

8.

La legge determina il limite dell' età minorile, quello della proprietà necessaria ad acquistare per diritto la Cittadinanza, e le cause per le quali si sospende, o si perde l'esercizio de' diritti di Cittadino.

9.

Regola pure la formazione del registro civico; i soli Cittadini descritti in questo registro sono eleggibili alle funzioni Costituzionali.

TITOLO III.

De' Collegj.

ARTICOLO 10.

Tre Collegj Elettorali, cioè il Collegio de' *Possidenti*, quello de' *Dotti*, e quello de' *Commercianti* sono l'organo primitivo della Sovranità Nazionale.

11.

Sull' invito del Governo i Collegj si radunano almeno una volta ogni biennio per completare i loro Corpi, e per nominare

quelli della Consulta di Stato, del Corpo Legislativo, dei Tribunali di Revisione, e di Cassazione, e i Commissarj della contabilità. Le loro Sessioni non durano più di 15. giorni.

12.

Deliberano senza discussione, e a scrutinio segreto.

13.

La Seduta d'ogni Collegio non è legittima senza l'intervento di più d'un terzo de' suoi Membri.

14.

Ad ogni Sessione ordinaria de' Collegj il Governo presenta a ciascuno di essi la lista de' Posti vacanti, e le notizie relative alle nomine da farsi. I Collegj possono ricevere direttamente i ricorsi di chi allega qualche titolo per aver luogo in alcuno di essi.

15.

Approvano, o rigettano le denunzie, che loro vengono fatte, come agli articoli 109. 111. 114.

16.

Pronunciano sulla riforma di qualunque articolo costituzionale, che loro vien proposta dalla Consulta di Stato.

17.

I Membri di ciascun Collegio debbono avere non meno di 30. anni, e sono eletti a vita.

18.

Si cessa d'esser Membro de' Collegj: 1.° per fallimento doloso legalmente provato: 2.° per un' assenza prolungata per tre Sessioni consecutive dal proprio Collegio senza legittima causa: 3.° per servigio accettato presso d'una Potenza straniera senza permissione del proprio Governo: 4.° per assenza dalla Repubblica continuata sei mesi dopo il legale richiamo: 5.° Finalmente per tutte le ragioni, per cui si perde il diritto di Cittadinanza.

19.

Ciascun Collegio prima di separarsi trasmette alla prossima Censura il Processo verbale della sua Seduta.

TITOLO IV.

Del Collegio de' Possidenti.

ARTICOLO 20.

Il Collegio de' Possidenti è composto di

300. Cittadini scelti fra tutti i proprietarj della Repubblica, che hanno in beni stabili una rendita annua non minore di sei mila lire. La sua residenza pei primi dieci anni è in Milano.

21.

Ogni Dipartimento ha diritto di avere nel Collegio de' Proprietarj, per lo meno tanti Membri, quanti in ragione di uno per ogni trenta mila abitanti corrispondono al totale della sua popolazione.

22.

Se non si trovano in un Dipartimento tanti Cittadini forniti della rendita prescritta dall' Art. 20., il numero si completa sopra una lista quadrupla de' maggiori Possidenti dello stesso Dipartimento.

23.

In ogni Sessione il Collegio completa sè medesimo sugli Stati di possidenza fondiaria, che ha diritto di chiedere al Governo.

24.

Elegge nel suo seno nove Membri a formar parte della Censura.

25.

Forma a maggiorità comparativa de' voti

una lista tripla per l'elezione de' Funzionarj pubblici indicati all'Articolo 11., e la presenta alla Censura.

TITOLO V.

Del Collegio de' Dotti.

ARTICOLO 26.

Il Collegio de' Dotti è composto di 200. Cittadini scelti fra gli Uomini più celebri in ogni genere di scienze, o di arti liberali, e meccaniche, od anche fra' più distinti per dottrina nelle materie ecclesiastiche, o per cognizioni morali, legali, politiche, ed amministrative. La sua Residenza pei primi dieci anni è in Bologna.

27.

In ogni Sessione il Collegio trasmette alla Censura una lista tripla de' Cittadini forniti de' suddetti requisiti, sulla quale la Censura rimpiazza i Posti in esso vacanti.

28.

Elegge nel suo seno sei Membri per far parte della Censura.

29.

Forma a maggiorità comparativa de' voti una lista dupla per l'elezione de' Funzionarj pubblici indicati all'Articolo 11., e la presenta alla Censura.

TITOLO VI.

Del Collegio de' Commercianti.

ARTICOLO 30.

Il Collegio de' Commercianti è composto di 200. Cittadini scelti fra i Negozianti più accreditati, e i Fabbricatori più distinti per l'importanza del loro Commercio. La sua residenza nei primi dieci anni è in Brescia.

31.

In ogni Sessione il Collegio si completa coll' appoggio de' lumi, che ha diritto di domandare al Governo.

32.

Sono comuni a questo Collegio gli Articoli 28. 29.

TITOLO VII.

Della Censura.

ARTICOLO 33.

La Censura è una Commissione di 21. Membri nominata da' Collegj nel modo, e nella proporzione indicata agli Articoli 24. 28. La sua residenza pei primi dieci anni è in Cremona.

34.

Si aduna necessariamente non più tardi di cinque giorni dopo le Sessioni de' tre Collegj.

35.

Non istà raccolta più di dieci giorni, e le sue Sedute non sono legittime senza l'intervento almeno di 17. de' suoi Membri.

36.

Sulle liste de' tre Collegj elegge agl' Impieghi Costituzionali indicati all' Articolo 11. alla pluralità assoluta de' voti.

37.

Proclama eletti quelli, che si trovano nominati da tutti tre i Collegj, pure con pluralità assoluta.

38.

Elegge a Posti vacanti nel Collegio de' Dotti, come all' Articolo 27.

39.

Compie necessariamente tutte le nomine affidatele dalla Costituzione nel termine prefisso alle sue Sessioni.

40.

Esercita le funzioni attribuitele dalla Costituzione agli Articoli 109. 111. 114.

41.

La Censura si rinnova ad ogni Sessione anco Straordinaria de' Collegj Elettorali.

42.

Gli atti della Censura vengono presentati ai Collegj nella prossima loro Sessione.

TITOLO VIII.

Del Governo.

ARTICOLO 43.

Il Governo è affidato ad un Presidente, ad un Vice-Presidente, ad una Consulta di Stato, a de' Ministri, e ad un Consiglio Legislativo nelle loro respettive attribuzioni

44.

Il Presidente dura in carica 10. anni, ed è indefinitamente rieleggibile.

45.

Il Presidente ha l'iniziativa di tutte le leggi, come all' Articolo 76.

46.

Ha pure l'iniziativa di tutte le negoziazioni Diplomatiche.

47.

E' incaricato esclusivamente del Potere Esecutivo, che esercita per mezzo dei Ministri.

48.

Nomina i Ministri, gli Agenti Civili, e i Diplomatici, i Capi dell' Armata, e i Generali. La Legge provvede per gli Ufficiali di rango inferiore.

49.

Nomina il Vice-Presidente, che in di lui mancanza prende il suo luogo nel Consiglio Legislativo, e lo rappresenta in tutte le parti, che Egli vuole affidargli. Nominato una volta non può esser rimosso durante la Presidenza di chi lo ha eletto.

50.

In qualunque caso di vacanza della Presi-

denza passano in lui tutti gli attributi del Presidente sino all' elezione del successore.

51.

I Sigilli dello Stato sono presso il Presidente. Un Segretario di Stato da lui eletto, che ha il grado di Consigliere, è incaricato sotto la sua personale responsabilità di presentargli entro il termine di tre giorni le Leggi sanzionate dal Corpo Legislativo, di apporvi il Sigillo dello Stato, e di promulgarle.

52.

Lo stesso Segretario di Stato contrassegna la firma del Presidente, e tiene il registro particolare de' di lui atti.

53.

Il trattamento del Presidente è di lir. 500,000. di Milano, quello del Vice-Presidente è di lir. 100,000.

TITOLO IX.

Della Consulta di Stato.

ARTICOLO 54.

La Consulta di Stato è composta di otto

Cittadini d'età non minore di 40. anni, eletti a vita dai Collegj, e distinti per segnalati servigj resi alla Repubblica.

55.

Presiede alla Consulta di Stato il Presidente della Repubblica. Uno de' suoi Membri a scelta del Presidente è Ministro degli Affari Esteri. Questi presiede la Consulta in mancanza del Presidente.

56.

La Consulta di Stato è specialmente incaricata dell' esame de' Trattati Diplomatici, e di tutto ciò, che ha rapporto agli affari esteri dello Stato.

57.

Le istruzioni relative alle negoziazioni Diplomatiche sono discusse nella Consulta: e i Trattati non sono definitivi, se non approvati dalla maggiorità assoluta de' suoi Membri.

58.

Se il Governo per motivi di sicurezza della Repubblica ha ordinato l' arresto di qualche persona sospetta, deve il Presidente entro il termine di 10 giorni o rimetterlo ai Tribunali competenti, o in vista delle particolari circostanze dello Stato ottenere dalla Con-

sulta un Decreto di proroga a tradurvelo. Questo Decreto deve essere sottoscritto dal Presidente, e dalla maggiorità de' Membri della Consulta.

59.

Un somigliante Decreto è pur necessario quando occorra di allontanare dalla Centrale della Repubblica qualche Cittadino, che ne turbi la quiete.

60.

Tutte le misure particolari non appoggiate dal testo di veruna Legge generale, ma però reclamate dalla sicurezza dello Stato. formano necessariamente l'oggetto di un Decreto speciale della Consulta.

61.

Allorchè la sicurezza dello Stato esigesse di metter fuori della Costituzione un Dipartimento, o quando l'insurrezione di qualche Corpo armato, o la condotta di qualche gran Funzionario richiedesse alcuna misura straordinaria per la salvezza della Repubblica, questa deve essere autorizzata da un preventivo Decreto della Consulta di Stato.

62.

Ogni Decreto della Consulta è sempre ri-

stretto al caso speciale, che lo ha determinato.

63.

Il Presidente ha esclusivamente l'iniziativa di tutti gli affari che si propongono nella Consulta di Stato, ed il voto preponderante in parità di suffragj.

64.

La Consulta di Stato ne' casi di cessazione, rinuncia, o morte del Presidente, elegge a pluralità assoluta de' voti il successore nel termine di 48. ore, nè può separarsi prima di aver compita la nomina. A questa Sessione in mancanza del Presidente presiede il Vice-Presidente.

65.

Il trattamento dei Membri della Consulta di Stato è di lir. 30,000.

TITOLO X.

De' Ministri

ARTICOLO 66.

I Ministri sono eletti dal Presidente, e rivocabili dal medesimo.

67.

Il Presidente può nominare un gran Giudice Nazionale: questi è necessariamente il Ministro della Giustizia. La Carica di gran Giudice non si perde che per rinuncia, o condanna.

68.

Gli attributi particolari del gran Giudice sono: I. Lo stabilire i regolamenti d'ordine pei Tribunali: II. La facoltà di sospendere per un semestre qualche Giudice negligente, o di una condotta che offenda la dignità della sua carica: III. Il diritto di presiedere, quando il Governo lo ricerca, il Tribunale di Cassazione con voce preponderante.

69.

Allorchè il Governo crede opportuno il nominare un Segretario di Stato della Giustizia, e confidargli questo Dipartimento, il gran Giudice conserva bensì il suo titolo, ma cessa da tutte le sue funzioni. Il Segretario di Stato della Giustizia esercita le funzioni del Ministro della Giustizia, ma non gode le prerogative di gran Giudice.

70.

Il Ministro delle relazioni estere è ne-

cessariamente tolto fra i Membri della Consulta di Stato a scelta del Presidente, il quale lo nomina, e lo dimette a suo piacere.

71.

Un Ministro è specialmente incaricato dell' amministrazione del Tesoro pubblico. Egli veglia sulle riscossioni, ordina il giro de' fondi, e i pagamenti autorizzati dalla Legge; ma non può permettere verun pagamento se non in virtù: I. Di una Legge, e fino alla concorrenza de' fondi specialmente assegnati ad un determinato oggetto di spesa: II. Di un Decreto del Governo: III. Di un Mandato firmato da un Ministro.

72.

Dee sotto la propria responsabilità far presentare ogni anno il Conto generale del Tesoro pubblico ai Commissarj della Contabilità entro l' ultimo semestre dell' anno successivo.

73.

I Conti dettagliati della spesa di ciaschedun Ministro sottoscritti da lui medesimo vengono ogni anno pubblicati.

74.

Nessun atto del Governo può aver effetto se non è firmato da un Ministro.

TITOLO XI.

Del Consiglio Legislativo.

ARTICOLO 75.

Il Consiglio Legislativo è composto per lo meno di 10. Cittadini d'età non minore di 30. anni, eletti dal Presidente, e rivocabili dal medesimo dopo tre anni.

76.

I Consiglieri danno il loro voto deliberativo su i progetti di legge proposti dal Presidente, che non vengono approvati se non a maggiorità assoluta de' suffragj.

77.

Hanno voto consultivo in tutti gli altri affari, ne' quali il Presidente lo ricerca.

78.

Sono specialmente incaricati della redazione de' progetti di legge; dell' esposizione de' motivi che gli hanno determinati; delle conferenze cogli Oratori del Corpo Legislativo, e delle discussioni relative in contraddittorio de' medesimi; decidono su le quistioni, di cui all' Articolo 100.

79.

I Ministri possono intervenire al Consiglio Legislativo in conseguenza dell' invito del Presidente.

80.

Il trattamento di ogni Consigliere è di lir. 20,000.

TITOLO XII.

Del Corpo Legislativo.

ARTICOLO 81.

Il Corpo Legislativo è composto di 75 Membri d' età non minore d' anni 30. La legge determina il numero de' Membri, che debbono scegliersi da ciascun Dipartimento in ragione di popolazione. Almeno la metà deve essere tolta fuori de' Collegj.

82.

Si rinnova per terzo ogni due anni. La sortita del primo terzo, e del secondo viene determinata dalla sorte. In progresso l' anzianità regola il turno.

83.

Il Governo convoca il Corpo Legislativo, e ne proroga le sedute. Esse però non possono durare meno di due mesi all' anno.

84.

Non può deliberare senza l' intervento di più della metà de' suoi Membri , non compresi gli Oratori.

85.

I Membri de' Collegj , quelli della Consulta di Stato , quelli del Consiglio Legislativo , e i Ministri hanno diritto di assistere alle sedute del Corpo Legislativo dalla Tribuna loro specialmente destinata .

86.

Il Corpo Legislativo nomina nel suo seno una Camera di Oratori in numero non maggiore di 15. A questa Commissione viene comunicato ogni progetto di legge trasmesso dal Governo .

87.

La Commissione lo esamina, conferisce in segreto coi Consiglieri del Governo, e porta al Corpo Legislativo il suo voto d' approvazione, o di rifiuto .

88.

Il progetto si discute alla presenza del Corpo Legislativo fra due Oratori , e due Consiglieri del Governo .

89.

Il Corpo Legislativo delibera senza discus-

sione a scrutinio segreto, e a maggiorità assoluta de' suffragj. Gli Oratori non hanno voto.

90.

La promulgazione della Legge si fa dal Governo tre giorni dopo la decisione del Corpo Legislativo.

91.

Durante questo intervallo la Legge può essere denunciata come incostituzionale.

92.

La denuncia sospende la promulgazione, e l' effetto della Legge.

93.

Il trattamento de' Membri del Corpo Legislativo è di lir. 6000. di Milano. Quello degli Oratori è di lir. 9000.

TITOLO XIII.

De' Tribunali

ARTICOLO 94.

Le differenze fra privati possono terminarsi per mezzo d'Arbitri. Il loro giudizio è inappellabile, e senza ricorso alla Cassazione. Vi sono in materia civile de' Conciliatori, e de' Giudici di prima Istanza, dei

Tribunali d'Appello, due Tribunali di Revisione, ed uno di Cassazione.

95.

Non si dà Appello da due Sentenze conformi. La Revisione ha luogo nel solo caso di due Sentenze discordanti.

96.

Il Tribunale di Cassazione: I. Annulla i giudicati inappellabili, ne' quali sono state violate le forme, o che contengono una manifesta contravvenzione alla Legge: II. Pronuncia sulle domande di remissione da un Tribunale all' altro per causa di sospetto legittimo, o di sicurezza pubblica: III. Pronuncia pure sulle quistioni d' incompetenza delle cause criminali, e sugli atti d' accusa promossi contro qualche Tribunale: IV. Denuncia ai Collegj gli atti del Corpo Legislativo, o del Governo, che importano usurpazione del Potere Giudiziario, o frappongono impedimento al libero di lui esercizio.

97.

In materia di delitti vi sono de' Tribunali Criminali. Pei delitti soggetti a pena afflittiva, o infamante, un Primo *Giury* ammette, o rigetta l' accusa. Se questa viene

ammessa, un secondo *Giury* riconosce e verifica il fatto, e i Giudici applicano in seguito la Legge. Il loro giudizio è inappellabile.

98.

La Legge stabilisce l'organizzazione, la competenza, la giurisdizione territoriale, le funzioni de' Tribunali, e il trattamento de' Giudici.

99.

La Legge fissa l'organizzazione dei *Giury*, e l'epoca in cui debbono essere attivati, non però più lontana di dieci anni.

100.

Le quistioni di pubblica amministrazione sono di privativa competenza del Consiglio Legislativo.

101.

Le Camere di Commercio pronunciano sommariamente nelle Cause mercantili.

102.

I Delitti militari sono giudicati da Consigli di Guerra a norma del Codice Militare.

103.

I Membri dei Tribunali di Cassazione, e Revisione sono eletti dai Collegj. Quelli de' Tribunali d'Appello, i Giudici Ordinarj,

e i Conciliatori sono nominati dalla Consulta di Stato sopra le liste che vengono loro presentate dai Tribunali di Cassazione, di Revisione, e d' Appello. La Legge regola la formazione di queste liste.

104.

I Giudici sono eletti a vita. Non vengono destituiti che per mancanze relative al loro Ufficio, e per tutte le cause per le quali si perde il diritto di Cittadinanza.

TITOLO XIV.

Della Risponsabilità de' Funzionarj pubblici.

ARTICOLO 105.

Le funzioni di Membro de' Collegj, e della Censura, di Presidente e Vice-Presidente del Governo, di Membro della Consulta di Stato, del Consiglio Legislativo, del Corpo Legislativo, della Camera degli Oratori, de' Tribunali di Revisione, e di Cassazione non danno veruna risponsabilità.

106.

Pei delitti personali, e non derivanti dall' esercizio delle suddette funzioni, i prevenuti

sono rimessi ai Tribunali competenti da' Corpi cui appartengono.

107.

I Ministri sono risponsabili 1.° degli atti del Governo da loro sottoscritti: 2°. della inesecuzione delle Leggi, e dei Regolamenti d' amministrazione pubblica: 3.° degli ordini particolari che avessero dato contrarj alla Costituzione, e ai Regolamenti veglianti: 4°. della malversazione della Sostanza pubblica.

108.

Il Governo, la Camera degli Oratori, il Tribunale di Cassazione, per gli oggetti di loro respettiva competenza, denunciano ai tre Collegj gli atti incostituzionali, e i dilapidatori della pubblica fortuna. Se due Collegj dichiarano che la denuncia merita di essere presa in considerazione, viene rimessa alla Censura.

109.

La Censura dietro il voto de' due Collegj esamina i fondamenti della denuncia, sente i Testimonj, cita gli accusati, e quando crede fondata l'accusa, rimette l' accusato al Tribunale di Revisione, che lo giudica inappellabilmente, e senza ricorso alla Cassazione.

110.

Indipendentemente dall' esito del giudizio, il decreto, con cui la Censura ammette l'accusa, priva il Funzionario della sua carica, e lo inabilita per quattro anni ad ogni pubblico impiego.

111.

Oltre i casi di denuncia degli articoli 108. 109. la Censura può direttamente far conoscere al Governo che qualche Funzionario ha perduta la confidenza della Nazione, ovvero che ha dilapidata la sostanza pubblica. Questa partecipazione è segreta.

112.

Il Governo o destituisce il Funzionario denunciato, ovvero con Messaggio partecipa ai Collegj le ragioni per cui non ha potuto convenire nell' opinione della Censura.

113.

I Collegj, se aderiscono al parere del Governo, passano all' Ordine del giorno sulla denuncia: se a quello della Censura, rimettono il Messaggio del Governo all' esame della Censura prossima.

114.

La seconda Censura dopo il voto dei due

Collegj prende ad esame i fondamenti della denuncia, sente l' accusato e i testimonj, e quando crede l'accusa fondata, rimette il prevenuto al Tribunale di Revisione. Questa remissione produce gli effetti indicati all' articolo 110.

115.

I Giudici civili e criminali sono pure rimessi al Tribunale di Revisione da quello di Cassazione pei delitti relativi alle loro funzioni.

TITOLO XV.

Disposizioni Generali.

ARTICOLO 116.

La Costituzione non riconosce altra Superiorità civile fuor di quella che nasce dall' esercizio delle pubbliche funzioni.

117

E' libero ad ogni abitante nel Territorio della Repubblica l'esercizio privato del proprio Culto.

118.

L' arresto senza mandato preventivo d'un' Autorità, che abbia diritto d'ordinarlo, è nul-

lo, a meno che il delinquente non sia stato sorpreso in flagrante delitto; ma questo arresto può essere convalidato dal Decreto posteriore d'un' Autorità competente, motivato sopra sufficienti indizj.

119.

La Repubblica non riconosce altri privilegj, nè altri vincoli all'industria, e al commercio interno ed esterno, fuor di quelli che la Legge stabilisce.

120.

Evvi in tutta la Repubblica uniformità di pesi, di misure, di monete, di Leggi criminali, e civili, di Catastro prediale, e di sistema di pubblica istruzione elementare.

121.

Un Istituto Nazionale è incaricato di raccogliere le scoperte, e di perfezionare le scienze, e le arti.

122.

Una Contabilità Nazionale regola, e verifica i conti dell' entrata, e delle spese della Repubblica. Questa Magistratura è composta di cinque Membri scelti da' Collegj. Si rinnova mediante la sortita di uno de' suoi Membri di due in due anni. Essi però sono indefinitamente rieleggibili.

123.

La Truppa assoldata è subordinata ai regolamenti d'amministrazione pubblica. La Guardia Nazionale non lo è, che alla Legge.

124.

La forza pubblica è essenzialmente ubbidiente. Nessun Corpo armato può deliberare.

125.

Tutti i debiti, e crediti delle diverse Provincie, le quali in oggi formano parte della Repubblica, appartengono alla Nazione. La Legge determina le disposizioni relative a quelli delle Comuni.

126.

L'acquirente de' Beni Nazionali di qualunque provenienza che ne gode dietro una vendita legalmente compita non può per alcun titolo essere turbato nel pacifico possesso dei Beni comprati, salvo al terzo reclamante, qualora vi sia luogo, il diritto d'essere indennizzato dal Tesoro pubblico.

127.

La Legge assegna sui Beni Nazionali invenduti una conveniente rendita ai Vescovi, ai loro Capitoli, e Seminarj, ai Parochi, e alla Fabbrica delle Cattedrali. Questa rendita è intangibile.

128.

Quando dopo l'intervallo di tre anni la Consulta di Stato riconosce necessaria la riforma di qualche articolo costituzionale, la propone ai Collegj, che ne giudicano.

BONAPARTE.
MELZI.
MARESCALCHI.

Per copia conforme
Il Consigliere Segretario di Stato
GUICCIARDI.

NELLA TIPOGRAFIA DI LUIGI VELADINI.

sulta un Decreto di proroga a tradurvelo. Questo Decreto deve essere sottoscritto dal Presidente, e dalla maggiorità de' Membri della Consulta.

59.

Un somigliante Decreto è pur necessario quando occorra di allontanare dalla Centrale della Repubblica qualche Cittadino, che ne turbi la quiete.

60.

Tutte le misure particolari non appoggiate dal testo di veruna Legge generale, ma però reclamate dalla sicurezza dello Stato, formano necessariamente l'oggetto di un Decreto speciale della Consulta.

61.

Allorchè la sicurezza dello Stato esigesse di metter fuori della Costituzione un Dipartimento, o quando l'insurrezione di qualche Corpo armato, o la condotta di qualche gran Funzionario richiedesse alcuna misura straordinaria per la salvezza della Repubblica, questa deve essere autorizzata da un preventivo Decreto della Consulta di Stato.

62.

Ogni Decreto della Consulta è sempre ri-

stretto al caso speciale, che lo ha determinato.

63.

Il Presidente ha esclusivamente l'iniziativa di tutti gli affari che si propongono nella Consulta di Stato, ed il voto preponderante in parità di suffragj.

64.

La Consulta di Stato ne' casi di cessazione, rinuncia, o morte del Presidente, elegge a pluralità assoluta de' voti il successore nel termine di 48. ore, nè può separarsi prima di aver compita la nomina. A questa Sessione in mancanza del Presidente presiede il Vice-Presidente.

65.

Il trattamento dei Membri della Consulta di Stato è di lir. 30,000.

TITOLO X.

De' Ministri

ARTICOLO 66.

I Ministri sono eletti dal Presidente, e rivocabili dal medesimo.